

## Credito del professionista e prededuzione, la soluzione offerta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che lascia l'amaro in bocca agli operatori del settore

*Un commento a Cass. civ., sez. un., 31.12.2021, n. 42093*

Avv. Fabrizio Fanti e Dott. Enrico Frisoni - Marzo 2022

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno chiarito i quali criteri per determinare se il credito per l'attività svolta dal professionista in favore del debitore per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo poi non concretizzatosi sia, o meno, prededucibile.

Preliminarmente il Supremo Consesso chiarisce che occorre circostanziare il requisito della funzionalità del credito *ex art. 111 l. fall.*

La sentenza, dopo aver brevemente esaminato in cosa consista il requisito dell'occasionalità del credito che, come noto, ha un'impronta spiccatamente temporale e richiede che il credito sia sorto in epoca successiva all'apertura della procedura, esamina il carattere della funzionalità del credito.

In particolare gli Ermellini condannano l'automatismo venutosi a creare nella pregressa giurisprudenza alla luce della quale era divenuto pressoché automatico riconoscere la prededucibilità del credito ai sensi dell'art. 111, secondo comma, l.fall., senza alcuna valutazione in ordine all'utilità concreta dell'attività prestata dal professionista per i c.d. creditori concorsuali<sup>1</sup>. In altri termini l'utilità della prestazione professionale ha progressivamente finito per essere considerata *in re ipsa* e, per l'effetto, il credito da questa discendente ritenuto prededucibile.

Le Sezioni Unite non ritengono tuttavia di per sé sufficiente, ai fini del riconoscimento della prededucibilità del credito, che la prestazione professionale sia causalmente collegata al concordato occorrendo, affinché il credito possa dirsi prededucibile, che secondo una valutazione da condurre *ex*

---

<sup>1</sup> In senso conforme, tra le tante, Cass. civ., 2 luglio 2020, n. 13596: "*In sede fallimentare, i crediti vantati dal professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti necessari ai fini della presentazione della domanda di concordato preventivo, rientrano tra quelli sorti "in funzione" della procedura e, come tali, devono essere soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., senza che debba essere accertato, con valutazione "ex post", se la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti*"; Cass. civ., 4 novembre 2015, n. 22450; Cass. 11 novembre 2016, n. 23108; Cass. civ., 09 gennaio 2020, n. 220.

*ante* questa sia coerente con le sue finalità istituzionali, senza alcun automatismo e senza che il concordato sia necessariamente servito a scongiurare il fallimento.

Aggiungono altresì che per potersi parlare di prededuzione è necessario che il concordato, cui sia conseguito il fallimento, «*sia progredito oltre il mero accesso, raggiungendo almeno gli obiettivi minimali che lo caratterizzano tipologicamente, cioè possa dirsi, quanto al concordato, procedura concorsuale pervenuta alla fase di possibile coinvolgimento dei creditori*».

Da ciò deriva che i professionisti, anche ove abbiano diligentemente adempiuto al loro incarico, rischiano ora di vedere precluso il riconoscimento della prededucibilità in base all'andamento della procedura, non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico.

A ben vedere, la pronuncia altro non fa che recepire ed anticipare la disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) CCII, che riconosce la prededuzione (nella misura del 75% di quanto accertato) ai soli crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, a condizione che la procedura sia aperta ex art. 47, individuando in tale presupposto la conferma *ex lege* l'adeguatezza della prestazione resa dal professionista incaricato dal debitore<sup>2</sup>.

Pur in presenza dei predetti presupposti, resta comunque impregiudicata la possibile esclusione dal passivo, totale o parziale, del singolo credito qualora si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria.

In conclusione, con la sentenza in commento è stato affermato il seguente principio di diritto: “*il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l'accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui alla L. Fall., art. 161, sia stata funzionale, ai sensi della L. Fall., art. 111, comma 2, alle finalità della prima*

---

<sup>2</sup> *Ratio* del nuovo ed attuale, salvo ulteriori modifiche, impianto normativo è infatti, in attuazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155 la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali anche con riferimento alle ipotesi di prededuzione dei crediti dei professionisti per evitare che il pagamento di questi continui ad assorbire in misura rilevante l'attivo delle procedure.

*procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi della L. Fall., art. 163, ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa; restano impregiudicate, da un lato, la possibile ammissione al passivo, con l'eventuale causa di prelazione e, per l'altro, la non ammissione, totale o parziale, del singolo credito ove si accerti l'inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione del professionista ad attività fraudatoria".*